



AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI
VERONA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(A.P.T.V. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE)

STATUTO

h

Art. 1

(Denominazione della società e costituzione)

E' costituita la società denominata "Azienda Provinciale Trasporti Verona S.r.l. in liquidazione" anche nella forma abbreviata "A.P.T.V. S.r.l. in liquidazione".

La società costituisce trasformazione in società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, della società Azienda Provinciale Trasporti Verona s.p.a. in liquidazione.

La società è stata originariamente istituita con atto unilaterale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, legge 15.5.1997 n. 127 secondo le previsioni dell'art. 22 lettera E della legge 8.6.1990 n. 142, e degli ulteriori precetti normativi in materia, mediante trasformazione della Azienda Provinciale di Trasporti, Azienda Speciale della Provincia, alla quale è subentrata con ogni diritto ed obbligo in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

Art. 2

(Oggetto sociale)

La Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici di trasporto in qualunque forma affidati e dunque:

- a) gestire pubblici servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- b) esercitare eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale di Verona, compreso l'esercizio di linee interregionali,
- c) compiere atti e svolgere attività connesse all'esercizio quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori, e simili.
- d) svolgere servizi complementari di trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci;
- e) svolgere i servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- f) impiantare e gestire parcheggi e comunque le strutture attinenti l'intermodalità;
- g) svolgere attività di officina per le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- h) svolgere attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di trasporto;
- i) effettuare, anche con la partecipazione di privati, quelle attività complementari e/o connesse al perseguimento delle sue finalità istituzionali, quali la promozione o partecipazione ad enti, consorzi, comunioni, società ed altre forme associative, nonché tutte le altre attività compatibili, di natura mobiliare ed immobiliare, che si rendano necessarie od utili per il perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- j) svolgere i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

La società ha per oggetto altresì la realizzazione, l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale e provinciale, che siano ad essa affidati anche da altri soggetti, pubblici o privati.

La società realizzerà e gestirà tali attività prevalentemente in forma diretta. Per alcune attività potrà essere prevista la concessione, l'appalto o qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti (es. associazioni temporanee di impresa), a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni,

sotto qualsiasi forma nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti per il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale.

La società opera senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

Art. 3

(Sede sociale)

1. La società ha sede legale nel comune di Verona (VR).
2. Essa può istituire e sopprimere nei modi di legge, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze.

Art. 4

(Durata)

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di euro 23.389.702,50, (ventitremilionitrecentoottantanovemilasettecentodieci/50), interamente versato.

2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura.

3 Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, nella misura complessiva non inferiore comunque al cinquantuno per cento:

- dalla Provincia di Verona,

- eventualmente, da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da società a capitale interamente pubblico dalle stesse partecipate.

Art. 6

(Aumento di capitale e diritto di opzione)

1. In caso di aumento del capitale sociale ai soci è riservato il diritto di opzione in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

2. In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle quote potrà avvenire anche mediante il conferimento di crediti o di beni in natura, nei modi e nei termini stabiliti dall'amministratore unico.

Art. 7

(Trasferimento delle partecipazioni e acquisizione di fondi dai soci)

1. Il socio che intende vendere la propria partecipazione ad altro ente pubblico deve darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal libro soci; la comunicazione dovrà contenere l'indicazione del prezzo di vendita e di ogni altra condizione della stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione i soci destinatari dovranno indicare a mezzo lettera raccomandata se intendono acquisire, in proporzione alla propria partecipazione, le quote offerte, alle medesime condizioni. Qualora non tutti i soci intendano esercitare la prelazione, le relative quote potranno essere acquistate dai soci che ne abbiano interesse suddividendosi le stesse proporzionalmente alla partecipazione di ciascun socio interessato.

2. Il trasferimento a titolo oneroso e/o gratuito delle quote ad altro ente pubblico è subordinato al gradimento congiunto degli altri soci e dell'Amministratore unico. In caso di mancato gradimento è posto in capo alla società e/o agli altri soci l'obbligo di acquisto delle partecipazioni poste in vendita, o in alternativa il recesso del socio alienante, il tutto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2469 del C.C.

3. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso. La società può altresì acquisire fondi a titolo di finanziamento presso soci a titolo oneroso o gratuito, nei limiti e con i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o secondo le successive norme applicabili in materia.

Art. 8 (Organi della società)

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea;
- b) l'amministratore unico;
- c) il sindaco unico (se nominato dall'assemblea).

Art. 9 (Assemblea)

1. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca dell'amministratore unico e del sindaco unico;
- la determinazione del compenso dell'amministratore unico e del sindaco unico
- la deliberazione sulla responsabilità dell'amministratore unico e del sindaco unico;
- le deliberazioni e decisioni relative al trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di beni immobili e mobili registrati, a prescindere da loro valore contabile o di mercato.

3. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modificazioni dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

Art. 10 (Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'amministratore unico lo ritenga opportuno o debba farlo sulla scorta di indirizzo impartito dal Presidente della Provincia.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale della società; in questi casi l'amministratore unico segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

3. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo, purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, per mezzo di avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei modi e termini stabiliti dalla legge almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In alternativa, è consentita

la convocazione mediante avviso comunicato ai soci e al sindaco unico con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante telegramma o telefax o p.e.c. (posta elettronica certificata) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

5. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea l'amministratore e il sindaco unico. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11

(Partecipazione dei soci all'assemblea)

1. Ogni socio ha diritto di intervenire all'assemblea e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro soggetto socio o non socio, ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento di ciascun socio alle sedute.

Art. 12

(Sedute dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario designato nello stesso modo. Nei casi di legge, ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto nel rispetto dell'articolo 2478 comma 1, n. 2 C.C., sottoscritto dal presidente e dal segretario.

4. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.

5. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci partecipanti, a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

6. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 13

(Organo di amministrazione)

1. La società è amministrata da un amministratore unico, anche non avente la qualità di socio.

2. L'amministratore unico, che costituisce organo di amministrazione della società, è nominato dall'Assemblea dei soci.

3. L'amministratore unico dura in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

4. Fino a quando la Provincia di Verona mantiene una partecipazione nella società almeno pari al cinquantunoper cento del capitale sociale versato, in deroga al 2° comma del presente articolo, essa ha il diritto di procedere direttamente alla nomina dell'amministratore unico.

5. L'amministratore unico nominato ai sensi del comma 4 potrà essere revocato solo dalla Provincia stessa, la quale procederà quindi direttamente alla nuova nomina.

6. L'assemblea determina la misura del compenso da attribuire all'amministratore unico, nel limite del 40% dell'indennità base definita per il Presidente della Provincia a prescindere dall'effettiva corresponsione allo stesso di tale indennità e nel rispetto dei vincoli di legge. A questi spetta inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del proprio ufficio.

7. Se nel corso dell'esercizio venga a mancare l'amministratore unico nominato ai sensi del comma 4, alla sostituzione provvederà la Provincia stessa.

8. Oltre a quanto previsto dalle norme speciali in materia di amministratori di società a prevalente capitale pubblico, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non potranno ricoprire la carica di amministratore unico coloro che:

- si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite dalla legge o da regolamenti provinciali;
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla Società.

9. L'amministratore unico ha l'obbligo di segnalare immediatamente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio, al sindaco unico (se nominato) e al Presidente della Provincia di Verona, disponendo contestualmente la decadenza propria.

Art. 14

(Poteri dell'organo di amministrazione)

1. All'amministratore unico competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione unicamente:

- per le deliberazioni che secondo la legge e il presente statuto sono riservate alla competenza inderogabile dell'assemblea;
- per le deliberazioni e decisioni relative al trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di beni immobili e mobili registrati, a prescindere da loro valore contabile o di mercato, che sono riservate all'assemblea ordinaria.

Art. 15

(Convocazione dell'organo di amministrazione)

1. L'amministratore unico si riunisce, nella sede della società o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che lo ritenga necessario.

2. La convocazione delle sedute è comunicata mediante lettera raccomandata anche recapitata a mano ovvero mediante telegramma o telefax da indirizzare al domicilio del sindaco unico o da trasmettere al suo indirizzo di posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima di quello in cui è previsto lo svolgimento delle riunioni. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a quarantotto ore prima dell'adunanza.

3. Della convocazione deve essere altresì dato avviso, con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata ed entro gli stessi termini, al Presidente della Provincia di Verona.

4. La seduta dell'organo di amministrazione si considera valida, anche in difetto di regolare convocazione, nel caso in cui sia presente, oltre all'amministratore unico, il sindaco unico.

Art. 16

(Sedute dell'organo di amministrazione)

1. Le deliberazioni dell'amministratore unico devono risultare dal verbale che, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, è firmato dallo stesso amministratore e dal segretario.

Art. 17

(Amministratore unico)

1. L'amministratore unico è nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 13 comma 4.
2. L'amministratore unico:
 - a) stabilisce gli indirizzi strategici della società, sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Provincia di Verona;
 - b) convoca le proprie sedute e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze, tenendo anche conto delle proposte formulate dalla Provincia di Verona;
 - c) vigila sulla corretta gestione della società e sul regolare andamento dell'attività sociale;
 - d) ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, promossi dalla società – o contro la stessa. Nell'esercizio di tale potere, può rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti, nonché procure speciali a dipendenti della società ed a terzi; esercita ogni altra competenza a lui attribuitagli dalla legge e dal presente statuto.
 - e) è datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008);
 - f) dirige il personale e adotta tutti i provvedimenti relativi al suo stato giuridico ed economico in applicazione dei vigenti C.C.N.L. intervenendo personalmente alle udienze di trattazione delle cause di lavoro; gestisce le trattative e gli accordi sindacali.
3. All'amministratore unico è attribuita autonoma capacità di spesa.

Art. 18

(Amministratori delegati)

1. L'amministratore unico non può delegare le proprie funzioni.

Art. 19

(Trasparenza e comunicazione degli atti alla Provincia)

1. Gli elenchi degli oggetti degli atti adottati dagli organi della società, nell'ambito delle rispettive competenze, devono essere trasmessi, a norma del vigente quadro normativo, statutario e regolamentare, al Presidente della Provincia di Verona.
2. La società ha l'onere di pubblicare nel sito istituzionale della Provincia, gli atti adottati dall'amministratore unico e dall'assemblea ordinaria e straordinaria, entro il termine di 10 giorni dall'adozione.

Art. 20

(Organo di controllo e revisore legale dei conti)

1. Verificatisi i presupposti di legge o a seguito di decisione dell'assemblea dei soci la società è controllata da un sindaco unico scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli 2397 e seguenti del C.C.
2. Al sindaco unico è affidata anche la revisione legale dei conti.
3. Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.
5. Il compenso annuale del sindaco unico, comprendente anche la sua attività di revisione legale, è determinato dall'assemblea all'atto della nomina e rimane invariato per l'intera durata dell'incarico, fatto salvo il suo automatico adeguamento in applicazione di atti normativi successivi alla sua determinazione.

6. Il compenso determinato dall'assemblea ai sensi del precedente comma 5 è onnicomprensivo e sono pertanto esclusi gettoni di presenza e/o rimborso spese, anche di viaggio.
7. Per tutta la durata dell'incarico non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 Codice Civile. La sussistenza di tali cause determina l'immediata decadenza del sindaco unico e la nomina di un nuovo sindaco unico da parte dell'assemblea.
8. L'attività di controllo contabile e di revisione legale è documentata in un apposito libro che, secondo quanto previsto dall'articolo 2478 c.c., è depositato presso la società.
9. Il sindaco unico, tra l'altro, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art.21

(Controllo contabile)

1. Il sindaco unico, nella sua qualità di revisore contabile esercita, oltre alle attività previste dalle norme in materia dettate dal codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche le seguenti attività:
 - a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale, e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Art. 22

(Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il primo di gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con il conto economico e gli altri documenti contabili previsti dalla legge e con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 23

(Ripartizione degli utili)

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - almeno la ventesima parte a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - il rimanente sarà ripartito fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa designata dall'organo di amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso nel rispetto comunque di quanto disposto dall'art. 2949 C.C.

Art. 24

(Scioglimento della società e liquidazione della società)



1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dall'art. 2484 del codice civile, nel caso in cui la partecipazione dei soci di cui all'articolo 5, comma 3, al capitale sociale risulti comunque inferiore al cinquantuno per cento.

In quest'ultimo caso l'amministratore unico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2487 C.C., contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento deve convocare l'assemblea perché deliberi, con le maggioranze statutarie, quanto disposto al successivo periodo del presente articolo. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina e all'eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi, i poteri, ed i criteri di svolgimento della liquidazione; il tutto secondo quanto disposto ed in assoluta conformità alla disciplina dettata in materia dagli articoli 2487 e seguenti C.C.

Art. 25

(Rinvio della legge - Foro competente)

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento al codice civile, alle norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata e alle altre fonti normative che disciplinano le società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

2. Per tutte le controversie di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci ed i componenti degli organi sociali, è competente il foro di Verona.